

STATUTO SOCIALE

A.I.M - OTE ITALIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA
DEL TIMESHARE E DELLA MULTIPROPRIETA'

ASSEMBLEA

5 GIUGNO 2000

PRINCIPI ISPIRATORI
E REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. A.I.M. - OTE ITALIA - Confcommercio si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
 - a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
 - b) il pluralismo, quale conseguenza della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
 - c) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che A.I.M. - OTE ITALIA propugna nel Paese;
 - d) la solidarietà fra gli associati e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
 - e) la responsabilità verso i soggetti associati e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;
 - f) l'eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
 - g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale come contributo al benessere di tutta la collettività;
 - h) l'europesismo, quale forma primaria nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

2. A.I.M. - OTE ITALIA si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento e per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:
 - a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
 - b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti ed in particolare del loro diritto ad una corretta e completa informazione;
 - c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
 - d) partecipazione attiva e disponibile degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli Organi;
 - e) condotta morale e professionale integra degli associati ed in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in Organismi interni od esterni all'A.I.M. - OTE ITALIA.
 - f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
 - g) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

TITOLO PRIMO
ISTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1
Denominazione e sede

E' costituita un'Associazione denominata "A.I.M - OTE ITALIA" (infra denominata semplicemente "l'Associazione").

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha sede in Milano presso l'Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano, con facoltà di stabilire la propria sede anche altrove.

Art. 2
Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3

Adesioni

A.I.M. - OTE Italia aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi, accettandone integralmente lo Statuto, le cui norme trovano applicazione per quanto non previsto dalle presenti disposizioni statutarie.

A.I.M. - OTE Italia aderisce e si propone di costituire il capitolo nazionale di OTE EUROPE - Organization for Timeshare in Europe.

Art. 4

Ambiti di rappresentanza

A.I.M. - OTE ITALIA rappresenta e tutela le Imprese operanti nel settore del Timeshare e della Multiproprietà.

L'Associazione non può avere vincoli con partiti o movimenti politici.

Essa può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri scopi sociali e con gli indirizzi generali della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi.

Art. 5

Finalità

AIM - OTE Italia è un'Associazione aperta alla partecipazione di tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che operano, a vario titolo, nel settore del Timeshare e della Multiproprietà, in particolare per lo sviluppo di strutture ricettive ed aree di vacanza, in uso periodico o a rotazione, secondo il sistema di vacanza a punti o altri tipi di vacanze di proprietà o a tempo parziale.

L'Associazione, nell'interesse generale degli operatori rappresentati, anche in adesione agli obiettivi e scopi di OTE EUROPE (Organization for Timeshare in Europe) e rappresentando e difendendo gli interessi economici, sociali e professionali comuni ai soci, persegue i seguenti scopi:

- a) la tutela degli interessi del settore anche attraverso una corretta promozione del prodotto Timeshare-Multiproprietà;
- b) la qualificazione e la certificazione del prodotto Timeshare e della Multiproprietà anche attraverso la costituzione di un Ente apposito che conferisca gli opportuni riconoscimenti;
- c) la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati, in ragione dell'attività esercitata;
- d) rappresentare un efficace interlocutore in Italia, capace di interagire con le Istituzioni europee, nazionali, regionali ed internazionali, con i media ed il pubblico in generale, per esprimere e difendere i bisogni e gli interessi che si manifestano nel settore delle vacanze in Timeshare e della Multiproprietà;
- e) lo studio, la promozione e la realizzazione di ogni iniziativa diretta ad incrementare la razionalizzazione e la produttività delle aziende associate, favorendone lo sviluppo anche mediante accordi di natura economica, relativi al finanziamento, all'addestramento professionale, all'assistenza e previdenza e ad ogni altra iniziativa promossa nell'interesse della categoria;
- f) la promozione di organismi di consultazione e coordinamento a carattere territoriale tra le aziende aderenti;
- g) l'assistenza e la tutela, prestate singolarmente o collettivamente, in ogni materia inerente lo svolgimento dell'attività degli associati;
- h) l'assistenza e la tutela, a favore delle aziende inquadrato nel settore commerciale, in materia sindacale e di lavoro;
- i) lo studio e la realizzazione di campagne di comunicazione collettiva;
- j) l'autoregolamentazione del settore negli aspetti fondamentali, ove siano ritenute carenti le normative esistenti;
- k) l'espletamento di ogni altro compito che, per deliberazione dell'Assemblea, sia affidato all'Associazione;
- l) per il raggiungimento degli scopi menzionati gruppi di associati potranno costituire consorzi, società od enti ai quali l'Associazione potrà concedere l'uso del nome, marchio e logo di A.I.M. - OTE ITALIA.
- m) promuovere l'attività di Timeshare e della Multiproprietà, nelle sue varie forme, e, più in generale, l'attività turistica in Italia;
- n) promuovere l'elaborazione di regole di comportamento per gli operatori delle vacanze in Timeshare e Multiproprietà anche al fine di favorire il rispetto dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- o) definire sistemi di marchio o di qualificazione per le imprese associate operanti nel Timeshare e nella

Multiproprietà;

- p) promuovere qualsiasi altra iniziativa ritenuta necessaria o utile per la difesa dei diritti e degli interessi dei soci.

TITOLO SECONDO DEI SOCI

Art. 6 Categorie

I soci si distinguono in:

1. soci ordinari;
2. soci aggregati;
3. soci onorari.

Art. 7 Soci ordinari

Sono soci ordinari gli enti, le associazioni, le società, le imprese e le persone fisiche esercenti le attività statutariamente previste e che siano in regola con le disposizioni di legge in merito alle condizioni di esercizio di ciascuna attività, essa deve uniformarsi ai principi di etica professionale enunciati nel "Codice Deontologico" dell'Associato A.I.M. - OTE ITALIA. I soci ordinari esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dallo Statuto ed in particolare quello di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, e quello di essere eletti alle altre cariche sociali.

Art. 8 Soci aggregati

Sono soci aggregati gli enti, le associazioni, le società, le imprese, le persone fisiche che, operando nel campo del Timeshare e della Multiproprietà e/o avendo scopi in armonia con quelli di A.I.M. - OTE ITALIA, intendano aderirvi con tale qualifica. I soci aggregati partecipano ai lavori assembleari.

Art. 9 Soci onorari

Sono soci onorari gli enti, le associazioni, le società, le imprese, le persone fisiche proposte dal Presidente ed approvate dal Consiglio Direttivo, che comunichino per iscritto la loro accettazione al Consiglio Direttivo stesso. La comunicazione di accettazione deve contenere la dichiarazione di piena conoscenza e totale accettazione delle presenti norme statutarie e dei doveri da queste derivanti. La qualità di socio onorario si acquista dalla data e per effetto della presa d'atto dell'avvenuta accettazione da parte del Consiglio Direttivo. I soci onorari partecipano ai lavori assembleari ma non possono essere eletti alle cariche associative, né esercitare diritto di voto.

Art. 10 Adesione: modalità e condizioni

Per acquisire la qualifica di socio - ordinario o aggregato - occorre presentare domanda scritta di ammissione ed essere ammessi dal Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento interno. La richiesta di adesione deve contenere la dichiarazione di piena conoscenza e totale accettazione delle presenti norme statutarie e dei doveri da queste derivanti. L'adesione impegna all'accettazione del codice deontologico. La qualità di socio - ordinario o aggregato - si acquista dalla data e per effetto della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo. L'adesione all'A.I.M. - OTE ITALIA attribuisce la qualifica di socio del Sistema Confederale e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello della Confcommercio. L'adesione impegna il socio per un biennio, con inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data di adesione. L'Associazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, dello Statuto confederale fornisce alla Confederazione l'aggiornamento costante dei propri associati. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non sia stato presentato dal socio formale atto di recesso nei modi e termini di cui all'art. 13. La posizione di associato e le quote o contributi associativi sono intransmissibili, ad eccezione del trasferimento a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 11
Cessazione del vincolo associativo

La qualità di socio si perde per :

1. estinzione del socio persona giuridica, associazione o società;
2. recesso;
3. espulsione;
4. perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
5. scioglimento dell'A.I.M. - OTE ITALIA, deliberato dall'Assemblea Straordinaria.
6. accertata violazione grave del codice deontologico

Art. 12
Espulsione

Il socio può essere espulso per violazioni alle norme statutarie o altre gravi inadempienze, ovvero per fallimento. Il socio espulso non ha alcun diritto sui beni dell'Associazione, non può richiedere le quote associative già versate e resta tenuto al pagamento degli importi relativi al periodo di durata del rapporto associativo che non abbia ancora corrisposti.

Art. 13
Recesso

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R., da spedirsi almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso. Il socio recedente non ha alcun diritto sui beni dell'Associazione, non può richiedere le quote associative già versate e resta tenuto al pagamento degli importi relativi al periodo di durata del rapporto associativo che non abbia ancora corrisposti.

Art. 14
Diritti e doveri

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea nei modi, con le facoltà e nei limiti stabiliti dalle disposizioni del capo secondo del titolo terzo del presente Statuto. Gli operatori associati sono tenuti a corrispondere all'A.I.M. - OTE ITALIA i contributi derivanti dagli obblighi stabiliti dalla Confederazione Generale del Commercio, del Turismo e dei Servizi e dalle delibere dell'A.I.M. - OTE ITALIA, nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi competenti. Solo se in regola con i contributi sociali è possibile esercitare i diritti negli Organi di cui al successivo Capo I del Titolo III, ovvero rappresentare l'Associazione in enti o commissioni ai sensi del precedente art. 5, lettera d). Il Presidente della Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

Art. 15
Sanzioni

Fermo il disposto dell'art. 12, le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo sono:

- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione.

La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all'attività degli organi. Il socio non può essere sospeso o espulso se non dopo aver presentato, su invito del Consiglio Direttivo, le proprie difese o prima che siano decorsi 60 giorni dalla ricezione dell'invito senza che le abbia presentate.

Art. 16
Doppio inquadramento

Il contestuale inquadramento delle imprese nell'Organizzazione di categoria ed in quella a carattere generale territorialmente competente costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale. L'A.I.M. - OTE ITALIA cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione all'A.I.M. - OTE

ITALIA comporta l'automatica adesione a quella territoriale, e viceversa. Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento spetta ad un collegio arbitrale presieduto da un delegato della Confederazione e composto da un rappresentante dell'A.I.M. - OTE ITALIA, nominato dal Presidente, e da un rappresentante designato dalla Associazione territoriale a carattere generale interessata.

TITOLO TERZO DEGLI ORGANI SOCIALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 17 Definizione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. la Giunta Esecutiva;
4. il Presidente;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti;
6. il Collegio dei Probiviri.

Art. 18 Doveri

Coloro che ricoprono cariche sociali sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e devono assolvere con lealtà e probità ai propri incarichi, osservando la diligenza da questi richiesta. Sono responsabili nei confronti dell'Associazione per i danni ad essa cagionati in violazione di detti obblighi.

Art. 19 Durata e svolgimento delle cariche

Gli Organi dell'A.I.M. - OTE ITALIA vengono eletti a scrutinio segreto. Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive. Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni; esse sono gratuite, con eventuale eccezione per i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti che non siano soci.

Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all'esercizio precedente.

Art. 20 Incompatibilità

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta nonché di Direttore o Segretario Generale ricoperte nell'ambito dell'A.I.M. - OTE ITALIA sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito o di Movimento Politico.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare deroghe al principio di cui al comma precedente nel rispetto delle esigenze di rappresentatività dell'organizzazione.

L'incompatibilità altresì non sussiste quando gli incarichi di partito o di Movimento politico abbiano ambito di riferimento inferiore al livello cittadino.

Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta all'A.I.M. - OTE ITALIA.

CAPO II
DELL'ASSEMBLEA

Art. 21
Composizione

L'Assemblea di A.I.M. - OTE ITALIA è composta da tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi relativi all'anno in corso; essi hanno diritto di prendere la parola in assemblea. Le riunioni dell'assemblea possono essere ordinarie e straordinarie. Ciascun socio esprime un numero di voti come previsto dal Regolamento interno. I soci onorari non hanno diritto di voto. I soci ordinari non possono essere portatori di più una delega.

Art. 22
Convocazione

Le riunioni dell'Assemblea vengono convocate dal Presidente dell'A.I.M. - OTE ITALIA o da chi ne fa le veci. La convocazione può contenere le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, mediante lettera o telefax indicante l'ordine del giorno, spedita al domicilio dei soci come risultante agli atti dell'Associazione, almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della stessa. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno il 75% dei voti dell'Assemblea. In questa ipotesi, essi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno. L'assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata telegraficamente o per fax, od in altro modo idoneo con preavviso di almeno cinque giorni.

Art. 23
Costituzione

In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita allorché siano rappresentati il 50% più uno dei voti attribuibili. In seconda convocazione l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei voti rappresentati. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo minimo di un'ora.

Art. 24
Deliberazioni

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi, favorevoli o contrari; dal computo dei votanti devono quindi escludersi gli astenuti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione si ripete e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta. Alle elezioni alle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà a ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione all'Associazione.

Art. 25
Competenze

L'assemblea delibera in ordine alle attività sociali ed in particolare formula gli indirizzi generali ed i criteri direttivi delle manifestazioni e delle altre iniziative di cui all'art. 5 del presente Statuto.

All'Assemblea Ordinaria compete :

1. Eleggere il Presidente dell'Associazione;
2. Eleggere fra i propri membri i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero su indicazione del Consiglio Direttivo uscente;
3. fissare le direttive generali dell'Associazione
4. eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;

5. eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
6. approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relazione annuale sull'attività svolta;
7. approvare il bilancio preventivo per l'anno successivo;
8. approvare il Codice Deontologico
9. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;

All'Assemblea Straordinaria compete:

1. deliberare sulle modifiche del presente Statuto, nel rispetto del disposto dell'art. 26;
2. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, nel rispetto del disposto dell'art. 26.
3. Deliberare su ogni altro argomento iscritto all'Ordine del Giorno.

Art. 26

Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione

Le delibere concernenti le modifiche al presente Statuto e lo scioglimento dell'A.I.M. - OTE ITALIA, non possono essere validamente assunte se all'Assemblea non partecipano tanti soci quanti esprimano la maggioranza dei voti. Tali delibere sono validamente approvate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il suo eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/ 12/1996 nr. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO III DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 27 Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da un numero di Membri non inferiore a 5 e non superiore a 15, compresi gli eventuali membri cooptati di cui all'art. 31 e dal Segretario Generale.

Art. 28 Convocazione

Il Presidente convoca, almeno due volte nell'anno, il Consiglio Direttivo con avviso scritto, indicante il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno, spedito con anticipo di almeno otto giorni. Nei casi di urgenza, sono valide le convocazioni effettuate a mezzo telegramma o fax, anche il terzo giorno precedente quello della riunione. Il Presidente deve procedere alla convocazione quando ne abbia fatta richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri o tutti i Revisori dei Conti. In questo caso, ove il Presidente non provveda entro trenta giorni, è valida la convocazione effettuata per iscritto dai Consiglieri richiedenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 29 Numero legale e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo non può validamente deliberare se non è presente la maggioranza dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta. Esso delibera a maggioranza dei votanti, con voto di norma palese, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure il 25% dei presenti. Dal computo dei votanti devono

escludersi gli astenuti.

Art. 30
Competenze

Nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi formulati dall'assemblea, nonché delle norme del Titolo quarto del presente Statuto, il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri in ordine alle amministrazioni ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed alla gestione delle singole iniziative e manifestazioni.

Esso inoltre:

1. nomina due Vice Presidenti su proposta del Presidente, di cui uno con funzioni di vicario;
2. elegge nel suo seno i componenti la Giunta Esecutiva;
3. nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale o Direttore dell'Associazione;
4. adotta il Regolamento interno ed ogni eventuale successiva modifica;
5. prende atto dell'accettazione dei soci onorari;
6. delibera l'esclusione dei soci;
7. istituisce i servizi dell'Associazione e ne disciplina il funzionamento;
8. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo dell'Associazione predispone un bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Lo stesso Consiglio Direttivo predispone altresì ogni anno un bilancio preventivo per l'anno successivo che deve essere approvato dall'Assemblea nello stesso termine del bilancio consuntivo.
9. redige e propone all'Assemblea per l'approvazione il Codice Deontologico dell'Associazione;
10. delibera la costituzione di commissioni e di comitati tecnici consultivi;
11. delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
12. dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive, e quella dei soci morosi.
13. autorizza le liti attive.
14. vigila sulla corretta conduzione degli Enti costituiti dall'Associazione od ai quali la stessa abbia concesso l'uso del nome e/o del marchio.
15. Fissa le regole per le elezioni non oltre i 60 giorni antecedenti le elezioni stesse.
- 16 stabilisce i contributi a carico degli associati.

Nella riunione precedente allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria elettiva, il Consiglio Direttivo uscente provvede alla esatta determinazione del numero dei Membri, da indicare all'Assemblea.

Art. 31
Cooptazione

Il Consiglio Direttivo nomina per cooptazione su proposta del Presidente, fino ad un massimo del 30% - i propri membri, in caso di dimissioni, morte o altro impedimento permanente di alcuno di essi. Nel caso in cui la percentuale fosse superiore a quella indicata al precedente comma, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei

soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Nel caso previsto al precedente comma, fino alla data dell'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo uscente potrà compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione e dare attuazione alle delibere già adottate. I Consiglieri eletti per cooptazione dureranno in carica fino alla naturale scadenza dell'Organo di appartenenza. Il Consiglio Direttivo eletto ha facoltà di cooptare ulteriori membri, in misura non superiore al 20% del numero dei propri componenti originari.

CAPO IV DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 32 Composizione

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dell'Associazione che la presiede, dai due Vice Presidenti, da tre Consiglieri eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno e dal Segretario Generale.

Art. 33 Convocazione

Il Presidente convoca la Giunta Esecutiva ogni volta che egli lo ritenga necessario e, comunque, almeno due volte all'anno mediante convocazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione, con almeno otto giorni di preavviso rispetto alla data della riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con i mezzi più rapidi senza la preventiva comunicazione dell'ordine del giorno.

Art. 34 Numero legale e deliberazioni

Ciascun membro della Giunta Esecutiva ha diritto ad un voto. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono prese a maggioranza dei voti espressi e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Art. 35 Competenze

La Giunta Esecutiva tratta tutti gli argomenti che ad essa vengono delegati dal Consiglio Direttivo, o dal presente Statuto, provvede ad attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo stesso e può sostituirsi ad esso in casi di particolare necessità ed urgenza, salvo sottoporre alla ratifica del predetto Organo entro novanta giorni le decisioni eventualmente assunte in sua vece. Le motivazioni dell'urgenza devono risultare nei verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 36 Cooptazione

La Giunta Esecutiva nomina per cooptazione su proposta del Presidente - fino ad un massimo del 30% - i propri membri in caso di dimissioni, morte o altro impedimento permanente di alcuno di essi scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la percentuale fosse superiore a quella indicata al precedente comma, il Presidente dovrà mettere all'ordine del giorno della prima riunione di Consiglio Direttivo l'elezione dei membri della nuova Giunta Esecutiva. Nel caso previsto al precedente comma, fino alla data dell'elezione della nuova Giunta Esecutiva, la Giunta Esecutiva uscente potrà compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione e dare attuazione alle delibere già adottate. I Consiglieri eletti per cooptazione dureranno in carica fino alla naturale scadenza dell'Organo di appartenenza.

CAPO V
DEL PRESIDENTE

Art. 37
Attribuzioni

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori e di conferire la procura, generale o speciale, alle liti.

Egli inoltre:

1. convoca e presiede l'Assemblea;
2. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
3. convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
4. coopta in Consiglio Direttivo fino ad un massimo di tre membri scelti tra i componenti dell'Associazione;
5. designa i soci onorari;
6. propone al Consiglio Direttivo i Vice Presidenti di cui uno Vicario per la nomina;
7. esercita il controllo sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e, in generale sull'attività del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;
8. sovrintende alle attività di amministrazione dell'associazione e di gestione delle singole iniziative e manifestazioni, provvedendo al loro coordinamento;
9. vigila sull'andamento degli uffici e dei servizi;
10. cura le relazioni esterne dell'Associazione;
11. decide sulle materie che il presente Statuto non attribuisce alla competenza di altri Organi sociali;

Art. 38
Vice Presidenti

In ogni caso di assenza o altro impedimento temporaneo, le funzioni presidenziali sono esercitate dal Vice Presidente Vicario. Il Presidente può inoltre, delegare l'esercizio di proprie funzioni ai Vice Presidenti o ad uno di essi, anche in via permanente, salva in ogni tempo la possibilità di revoca. La carica di Vice Presidente è compatibile con la qualità di membro del Consiglio Direttivo. In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla convocazione dell'Assemblea entro sessanta giorni dall'inizio della "vacatio".

CAPO VI
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 39
Composizione

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, anche fra non soci, in concomitanza con le elezioni delle altre cariche sociali. In caso di morte o altro impedimento permanente dei revisori vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 40
Compiti

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige annualmente un rapporto sulla gestione patrimoniale dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea congiuntamente ai bilanci. Formula i pareri che vengono richiesti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo e può procedere in qualsiasi momento ad azioni di ispezione e controllo. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.

CAPO VII
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 41
Composizione

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea in concomitanza con le elezioni delle altre cariche sociali. La carica è incompatibile con ogni altra carica nell'Associazione. In caso di morte o altro impedimento permanente dei probiviri, vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 42
Compiti

Al Collegio dei Probiviri possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri Organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto, del Regolamento interno e del Codice Deontologico. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci o tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, che ad esso venga deferita dal Presidente.

CAPO VIII
DEL DIRETTORE O SEGRETARIO GENERALE

Art. 43
Attribuzioni

Il Direttore - o Segretario Generale - dell'A.I.M. - OTE ITALIA, è il capo del personale e il responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale. Coadiuvando inoltre il Presidente e gli altri Organi collegiali nell'espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi Organi con diritto di voto, assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio o ad un delegato.

TITOLO QUARTO
DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 44
Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in possesso dell'associazione;
2. dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

Art. 45
Proventi

I proventi dell'Associazione sono formati da:

- a) quote associative;
- b) contributi straordinari dei soci;
- c) contributi di OTE Europe;
- d) oblazioni volontarie;
- e) proventi vari.

Durante la vita dell'Associazione è in ogni caso vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46
Partecipazione degli Organi in Assemblea

Salvo giustificato motivo il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri e i Revisori effettivi devono presenziare all'Assemblea e possono prendere la parola.

Art. 47
Verbali

Dei lavori e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo viene redatto verbale.

Art. 48
Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'associazione coincide con l'anno solare.

Art. 49
Rinvio

Per quant'altro non stabilito dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della Confcommercio, in quanto compatibili, ovvero le vigenti norme di legge.

Art. 50
Clausola arbitrale

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione del presente statuto, si farà ricorso ad un arbitrato irrituale. Ciascuna parte nominerà un arbitro ed il Presidente del collegio sarà scelto dagli arbitri di parte di comune accordo, ovvero, in caso di disaccordo, sarà nominato dal Presidente della Confcommercio.

Art. 51
Amministrazione

Le norme relative all'approvazione, da parte dell'Assemblea, dei conti preventivo e consuntivo possono non applicarsi nel caso in cui l'Associazione sia amministrata da una Confederazione o Ente cui aderisce e da cui è amministrata. In tal caso, la nomina del tesoriere può non essere effettuata.

Art. 52
Marchio A.I.M. - OTE ITALIA

Le modalità di utilizzo del marchio dell'A.I.M. - OTE ITALIA, sono stabilite dal Regolamento interno. Esse sono vincolanti ed inderogabili per tutti gli Associati.